

27/09/2011 - Sospensione dell'indennità di accompagnamento in caso di ricovero gratuito

L'Inps, attraverso la diffusione del messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, ha chiarito che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento viene sospesa, in via temporanea, in caso di ricovero gratuito del soggetto beneficiario, presso Istituti o strutture ospedaliere.

Il ricovero ospedaliero viene definito gratuito quando:

- tutta la retta viene sovvenzionata da Enti Pubblici (Servizio Sanitario Nazionale, Regioni, ecc.);

- è previsto un contributo, da parte degli interessati, ma soltanto al fine di ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

Il ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, tra cui rientrano ad esempio le residenze sanitarie assistenziali, non viene considerato gratuito nell'ipotesi in cui le spese delle rette giornaliere vengano ripartite tra Servizio Sanitario Nazionale ed utenti; ma soltanto nel caso in cui la quota del paziente viene versata dalla Pubblica Amministrazione.

Nel suddetto messaggio, l'Inps ha specificato che l'indennità di accompagnamento viene sospesa esclusivamente per i ricoveri di durata pari o superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 183/1991 della Corte Costituzionale.

Inoltre, tutti coloro che percepiscono l'indennità devono presentare ogni anno (entro il termine del 31 marzo) una dichiarazione di responsabilità attestante eventuali periodi di ricovero gratuito oppure, in alternativa, un certificato medico valido "per tutta la durata in vita dei soggetti interessati".